



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**Sezioni Unite penali**

Il Presidente Aggiunto

Al Presidente della  
Prima Sezione Penale  
SEDE

Oggetto: *ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 27741 del 30/9/2020 (dep. 6/10/2020), relativa al procedimento R.G. 13164/2020 – Gip Tribunale Nola.*

1. Si restituiscono gli atti relativi al procedimento indicato in oggetto, a norma dell'art. 172 disp. att. cod. proc. pen., per una nuova valutazione sulla effettiva sussistenza del contrasto segnalato.

L'ordinanza suindicata ha rimesso gli atti ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., ritenendo sussistente un contrasto di giurisprudenza sulla procedura da osservare in caso di conflitto negativo di competenza tra giudici per le indagini preliminari. Nella specie, entrambi i giudici hanno ricusato di assumere la misura cautelare personale richiesta dal pubblico ministero, ritenendo insussistenti le condizioni di urgenza di cui all'art. 291, comma 2, cod. proc. pen.

La Sezione rimettente, competente a decidere sul conflitto proposto, ha rilevato l'esistenza di un contrasto sulla stessa procedura di risoluzione del conflitto: avviso della fissazione dell'udienza camerale al procuratore generale, alle parti private e ai loro difensori con conseguente esercizio della facoltà di esame degli atti (art. 32, comma 2, cod. proc. pen., contenente l'espresso rinvio alle "forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen.") oppure adozione di una procedura senza formalità non preceduta dall'avviso alle parti private e ai loro legali, al fine di evitare una anticipata *discovery* degli atti.

In sintesi, con la questione rimessa si chiede di stabilire se la procedura di risoluzione del conflitto, che il codice disciplina richiamando le formalità di cui all'art. 127 cod. proc. pen., debba o meno consentire che le parti private vengano a conoscenza degli atti e della richiesta di misura cautelare fatta dal

pubblico ministero nei loro confronti, con il rischio di compromettere l'eventuale futura esecuzione dell'ordinanza applicativa.

2. Dalla ordinanza di rimessione si ricava che, allo stato, una sola decisione ha espressamente ritenuto che in tali casi il richiamo alle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. comporti l'avviso al solo procuratore generale e non alle parti private e ai loro difensori, per evitare il pericolo che venga di fatto vanificata la stessa esigenza cautelare a base della richiesta della misura (Sez. 1, n. 19308 del 09/06/2020, Gip Trib. Bergamo, Rv. 279191).

Questo "orientamento", secondo la lettura offerta dall'ordinanza, implica che la procedura partecipata di cui all'art. 127 cod. proc., nel richiamo effettuato dall'art. 32, subisca un adattamento in funzione della tutela delle ragioni di riservatezza investigativa e che debba essere interpretato come se contenesse la clausola di salvaguardia "in quanto compatibili" che consente l'adeguamento dello schema normativo alle peculiarità della singola vicenda. A supporto di tale interpretazione, viene citato l'art. 724 cod. proc. pen. che, in materia del tutto diversa (procedimento di esecuzione delle rogatorie), prevede che l'avviso di cui all'art. 127, comma 1, cod. proc. pen. sia comunicato al solo procuratore generale presso la Corte di cassazione.

3. Non può essere ascritta a questo indirizzo un'altra decisione (Sez. 1, n. 39605 del 14/06/2018, confl. comp. in proc. M., Rv. 217244) che, nell'ambito di un procedimento di conflitto negativo, si è limitata a prendere atto dell'impossibilità di dare avviso alla parte privata del procedimento ex art. 127 cod. proc. pen. in conseguenza della scelta - ritenuta legittima per "assicurare la fruttuosità delle indagini preliminari" - di oscuramento dei dati identificativi della persona sottoposta alle indagini operata dal giudice per le indagini preliminari che aveva proposto il conflitto stesso.

4. L'ordinanza di rimessione cita, quale espressione di un diverso orientamento esegetico, un provvedimento della Prima Sezione che, dopo aver disposto il rinvio a nuovo ruolo di un procedimento di conflitto negativo di competenza, in cui non erano stati dati gli avvisi alle parti private, ha provveduto a fissare la camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen.

L'ordinanza rimettente riporta le motivazioni del provvedimento, secondo cui nella procedura di risoluzione dei conflitti non è nei poteri della Corte di cassazione procedere in forme diverse dall'art. 127 cit., in quanto si violerebbe il contraddittorio (ord. dell'11 aprile 2019, cui è seguita la decisione n. 43953 del 09/07/2019, Gip Trib. Messina, Rv. 277499, che però non affronta la questione in oggetto).



5. Sulla base di quanto sin qui esposto, deve ritenersi che non vi sia materia per riconoscere l'esistenza di un vero contrasto di giurisprudenza, come invece assume l'ordinanza di rimessione.

Il contrasto giurisprudenziale sussiste in presenza di orientamenti diversificati, ma sufficientemente consolidati, tanto da superare i limiti di una semplice riflessione giurisprudenziale in progressivo affinamento, orientamenti che si fronteggiano, giustificando le rispettive posizioni in maniera argomentata, sebbene non sia richiesta la consapevolezza del contrasto stesso.

Nella vicenda in esame si rinviene, infatti, una decisione che motiva a favore della procedura senza formalità alle quale si contrappone un'ordinanza di mero rinvio dell'udienza che, per quanto possa essere motivata, non sembra, allo stato, potere rappresentare un orientamento di giurisprudenza, sicché oggi non può neppure ipotizzarsi l'esistenza di un contrasto potenziale.

Trattandosi di tematiche procedurali interne alla stessa sezione, il ricorso a riunioni interne potrà evitare in futuro eventuali contrasti. In tale sede, nell'affrontare la problematica dovrà essere tenuto nella dovuta considerazione il seguente principio di diritto enunciato, pur se con riferimento ad una materia e ad un contesto differenti, dalle Sezioni Unite nell'ambito di un'articolata pronuncia volta (tra l'altro) a ricostruire lo schema procedimentale previsto dall'art. 127 cod. proc. pen.: la procedura partecipata in camera di consiglio, preceduta dall'avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori, costituisce un "modello generale, la cui disciplina di base, diretta ad esaltare i profili di garanzia del contraddittorio orale mediante la - eventuale - partecipazione delle parti, sembra, in linea di principio, applicabile in ogni ipotesi di specie, ove non sia diversamente previsto" (Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo).

6. Resta, comunque, ferma la piena autonomia del Collegio, cui sarà devoluto l'esame del ricorso in oggetto, di reiterare la rimessione dello stesso alle Sezioni Unite sulla base di nuove considerazioni.

Roma, 8 ottobre 2020

Il Presidente Aggiunto  
Margherita Cassano

